

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Fondo unico di amministrazione per l'anno 2015

**Progressioni economiche, fondo unico di sede,  
zainetto economico, particolari posizioni di lavoro ....**

## LA CONTRATTAZIONE PAGA!



**MARZO 2016**





## FUA 2015

In data odierna si è conclusa la trattativa con la Direzione Generale del personale civile per la definizione dell'ipotesi di accordo relativa al Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2015.

FP Cgil – Cisl FP e Uil PA esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, in quanto dopo anni di blocco, nel Ministero della Difesa finalmente riprende il percorso concernente le progressioni economiche all'interno delle aree per oltre 7000 lavoratori, con decorrenza 1° gennaio 2016. In tal modo si potrà dare una risposta concreta al personale rimasto escluso dalle procedure effettuate nel 2010.

Va evidenziata, inoltre, la norma del cosiddetto zainetto economico (art. 13 c. 2), con la quale verranno trasferite al FUA quota parte delle risorse per ciascun militare transitato nei ruoli civili nell'anno 2014, nonché il ripristino degli importi del 2014 delle assegnazioni per finanziare le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità, con conseguente destinazione della differenza al fondo unico di sede, di cui beneficiano tutti i lavoratori.

Da ultimo, è stato concordato di allegare una nota congiunta all'ipotesi di accordo con la quale le parti si impegnano a proseguire il percorso di crescita professionale, riguardante gli sviluppi economici all'interno delle aree anche nell'anno 2017, individuando le corrispondenti risorse economiche nell'ambito della definizione del FUA 2016.

La sottoscrizione dell'ipotesi di accordo è stata fissata per lunedì 29 febbraio e martedì 1° marzo.

Roma, 24 febbraio 2016

FP CGIL  
Francesco Quinti

CISL FP  
Paolo Bonomo

UIL PA  
Sandro Colombi

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

### IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2015

#### PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

##### Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio **2015** fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010 n. 90.

##### Art. 2 (Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario **2015** è pari a complessivi **€ 58.964.991,00** al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.

##### Art. 3 (Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in **€ 2.358.599,64** pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad **€ 56.606.391,36** costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

**Parte II**  
**POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**Art. 4**

**(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)**

1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € **2.525.281,00** al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in **1.723** unità.

**PARTE III**  
**PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ**

**Art. 5**

**(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)**

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno **2015**, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

<b>voci di spesa</b>	<b>importo netto datoriale</b>	<b>importo lordo datoriale</b>
<b>particolari posizioni di lavoro</b>	<b>€ 2.380.000,00</b>	<b>€ 3.158.260,00</b>
<b>turni</b>	<b>€ 5.480.000,00</b>	<b>€ 7.271.960,00</b>
<b>reperibilità</b>	<b>€ 2.763.062,91</b>	<b>€ 3.666.584,48</b>

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

**Art. 6**

**(Particolari posizioni di lavoro)**

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "*particolari posizioni di lavoro*":
  - a) sede disagiata;
  - b) rischio radiologico e indennità professionale;
  - c) rischio, anche per operatori subacquei;
  - d) bonifica campi minati;
  - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
  - f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
  - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
  - h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.

**Art. 7  
(Turni)**

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.

**Art. 8  
(Reperibilità)**

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.

**PARTE IV  
INDENNITÀ' DI MOBILITA'**

**Art. 9  
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € **370.000,00** al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 12.
3. La corresponsione della correlata "*indennità di mobilità*" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

**PARTE V**  
**FONDO UNICO DI SEDE**

**Art. 10**  
**(Fondo Unico di Sede - FUS)**

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a **39.614.305,88**. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo **art. 11**.  
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio **2015** l'importo *pro capite* teorico è pari a: **1.461,30** euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **1.101,20** euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1.
5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno **2015** in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.

**Art. 11**  
**(Finalità del Fondo Unico di Sede)**

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001; art.2 l. 203/2008) e pertanto potrà essere destinato a:
  - a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
  - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
  - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
  - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS.

2. La remunerazione della produttività di cui al precedente comma 1, lett. d è operata in conformità della determinazione del Sottosegretario di Stato delegato *pro tempore* in data 04/12/2015.
3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

**Art. 12**  
**(Informazione alle OO.SS.)**

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

**PARTE VI**  
**ULTERIORI SOMME DEL FUA**

**Art. 13**  
**(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)**

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto di uno specifico accordo.
2. Saranno altresì oggetto di apposito accordo – ove non confluiranno nel fondo unico di amministrazione per l'anno 2016, a titolo di recupero delle annualità pregresse e con imputazione giuridica al fondo unico di amministrazione per l'anno 2015 – le somme di cui all'art. 1805-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative agli anni 2014 e 2015, non contemplate dallo stanziamento definitivo del cap. 1375 - esercizio finanziario 2015.

## PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 14 (Specchio di ripartizione)

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 12).

### Art. 15 (Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. indennità per sede disagiata (art. 6);
2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
3. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 6);
4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
9. indennità per turni (art. 7);
10. indennità per reperibilità (art. 8);
11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
12. distribuzione delle somme disponibili **2015** (art. **15**).

### Art. 16 (Intesa programmatica sugli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2016)

1. Le parti concordano di programmare, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree pari a **7.002 unità**.
2. I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016 e il relativo onere finanziario, pari a **€ 14.254.900,05**, graverà sulle risorse consolidate del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016.

3. L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste dall'articolo 18 del richiamato CCNL e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti è riportata nella tabella sottostante:

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO)	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
III	Da F6 a F7	10	2.670,70	26.707,00
III	Da F5 a F6	20	2.778,27	55.565,40
III	Da F4 a F5	66	2.495,86	164.726,76
III	Da F3 a F4	139	3.795,12	527.521,68
III	Da F2 a F3	109	2.329,53	253.918,77
III	Da F1 a F2	408	1.141,25	465.630,00
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE		
II	Da F5 a F6	30	926,44	27.793,20
II	Da F4 a F5	35	1.045,72	36.600,20
II	Da F3 a F4	630	1.729,34	1.089484,20
II	Da F2 a F3	5.434	2.101,74	11.420.855,16
II	Da F1 a F2	105	1.628,64	171.007,20
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE		
I	Da F2 a F3	15	946,78	14.201,70
I	Da F1 a F2	1	888,78	888,78

NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI	ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO
<b>7002</b>	<b>14.254.900,05</b>

4. Il contenuto della presente intesa sarà recepito dall'accordo nazionale integrativo per l'utilizzo del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016, nel cui ambito sarà disciplinato, unitamente agli altri istituti contrattuali, l'impiego delle risorse che dovessero eventualmente residuare dall'accantonamento di € 14.254.900,05.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE  
(Dr.ssa Anita CORRADO)

.....

F.P. C.G.I.L. ....

C.I.S.L. F.P.S. ....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa .....

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I. ....

FEDERAZIONE INTESA .....

Roma, .....

## NOTA CONGIUNTA ALL'ACCORDO

Con riferimento all'anno 2017, le parti si impegnano a proseguire, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, il percorso di crescita professionale riguardante gli sviluppi economici all'interno delle aree individuando le corrispondenti risorse economiche nell'ambito della definizione del FUA 2016.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE  
(Dr.ssa Anita CORRADO)

.....

F.P. C.G.I.L. ....

C.I.S.L. F.P.S. ....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa .....

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I. ....

FEDERAZIONE INTESA .....

**ALLEGATO 1**  
**(art. 6)**

**INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 45,45 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa.
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**ALLEGATO 2  
(art. 6)****INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE  
(d.lgs. 17.3.1995, n. 230; CCNL 12.6.2003, art. 18)****A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
7. La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992.

**B) INDENNITÀ PROFESSIONALE**

1. Per i *tecnici di radiologia*, l'indennità derivante da rischio radiologico assume, ai sensi dell'art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.  
Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza, di € 113,62 lordi.
2. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
3. Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità professionale, convengono che qualora nel corso dell'anno il dipendente *tecnico di radiologia* usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall'art. 5 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme relative al Fondo Unico di Sede.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

**ALLEGATO 3**  
**(art. 6)**

**INDENNITA' DI RISCHIO**  
**(Tabella A del d.P.R. 5.5.1975, N. 146)**

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (dm di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla l.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 2, né con l'indennità di bonifica campi minati (Allegato 4).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75 (\*)
  - GRUPPO I        € 2,65 (su gg. 6)        € 3,18 (su gg. 5)
  - GRUPPO II       € 1,24 (su gg. 6)        € 1,50 (su gg. 5)
  - GRUPPO III      € 0,87 (su gg. 6)        € 1,06 (su gg. 5)
  - GRUPPO IV      € 0,56 (su gg. 6)        € 0,68 (su gg. 5)
  - GRUPPO V       € 0,50 (su gg. 6)        € 0,61 (su gg. 5)
8. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di euro 10,00 per ogni ora di attività.

.(\*) NOTA: gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2012 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

**ALLEGATO 4  
(art. 6)****BONIFICA CAMPI MINATI**

Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

**IMPORTO**

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| a) indennità giornaliera di rischio:   | max. € 0,34 | min. € 0,26 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza<br>per il personale civile non di ruolo:                           | max. € 0,27 | min. € 0,07 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina,<br>proiettile, bomba od ordigno esplosivo<br>disattivato o rimosso: | € 1,14      |             |

Gli importi sopraindicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**ALLEGATO 5  
(art. 6)****PREMIO DI DISATTIVAZIONE  
(L. 29.5.1985, N. 294 )**

Premio riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artificieri pirotecnici non riconosciuti, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di bonifica campi minati (prevista dall'Allegato 4).

IMPORTO: € 113,62 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**ALLEGATO 6  
(art. 6)****INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI  
(l. 113/85 - art. 9, comma 1)**

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio fatti salvi i casi normativamente tutelati.
3. IMPORTO: € 4,14 giornaliere, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**ALLEGATO 7  
(art. 6)****INDENNITÀ DI IMBARCO \LAVORAZIONE**

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.  
Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.  
Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali l'importo dell'indennità è di € 11,36.  
Per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna l'importo dell'indennità è di € 14,20.  
Per il restante personale l'importo dell'indennità è di € 5,68.
2. Tale indennità è corrisposta, inoltre, nella misura oraria di € 1,00 (la frazione di ora equivale all'ora intera) al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di manutenzione o riparazione effettivamente rese a bordo di natanti e unità navali in banchina o in bacino di carenaggio, purché la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali del Comando di bordo o delle officine di appartenenza, fermo restando il limite giornaliero di € 5,68.  
Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali l'importo orario dell'indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 100% (pari a € 2,00) fermo restando il limite giornaliero di € 11,36.  
Per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna l'importo orario dell'indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 150% (pari ad € 2,50), fermo restando il limite giornaliero di € 14,20.
3. L'indennità in oggetto è, altresì, corrisposta, nella stessa misura oraria e giornaliera, al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di manutenzione o riparazione rese in immersione ed al personale addetto alla conduzione di gru e autogru lungo le banchine o i bacini per attività di imbarco e sbarco dei materiali dalle UU.NN..
4. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono corrisposti in misura maggiorata del 50% (rispettivamente € 17,04, 21,30, 8,52 ed € 3,00, 3,75, 1,50). In giornate festive detti importi sono corrisposti in misura doppia (rispettivamente € 22,72, 28,40, 11,36 ed € 4,00, 5,00, 2,00).
5. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,36, in misura pari a € 22,72 per il personale preposto alla conduzione e in misura pari a € 28,40 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna. In caso di giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72 per il personale imbarcato, di € 45,44 per il personale preposto alla conduzione e in misura pari a € 56,80 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna.
6. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.
7. Gli importi giornalieri sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.

NOTA: Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

**ALLEGATO 8  
(art. 6)****INDENNITA' PER DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE ED EFFICIENZA APPARATI  
DI BONIFICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NBC  
(d.lgs. 15.3.2010, n. 66)**

1. Indennità prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (RM).
2. Essa compete:  
  
**al personale diretto (professionalità tecnico-scientifico-logistiche) ed al personale indiretto (professionalità amministrative), per un importo di 2,25 Euro** per ogni giornata di effettivo servizio presso la sede di Civitavecchia, in quanto qualificata "area attiva".  
L'indennità non compete in caso di assenza a qualunque titolo e nei giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.
3. Per il **solo personale diretto** impiegato nelle operazioni di distruzione delle armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifici privi di spoletta e/o carica esplosiva – fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari – bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso, tale indennità è maggiorata di un importo di 14,80 Euro (per un totale di 17,05 Euro). Tale maggiorazione compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa presso gli impianti in funzione nella sede di Civitavecchia e, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, per le prestazioni rese sul territorio nazionale; sono esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.
4. L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (l. 29.5.1985, n. 294), né con l'indennità per bonifica campi minati (Allegato 4).

NOTA: Indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002

**ALLEGATO 9  
(art. 7)**

**INDENNITA' PER TURNI  
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)**

1. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:
 

€ 4,54 per turno mattutino (€ 0,5675 x h)	€ 17,04 (€ 2,13 x h) di ulteriore
€ 6,82 per turno pomeridiano (€ 0,8525 x h)	incremento per turno superfestivo
€ 14,20 per turno notturno (€ 1,775 x h)	(1° gennaio, Pasqua, Lunedì
€ 14,20 per turno festivo (€ 1,775 x h)	dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto,
€ 28,40 per turno notturno/festivo (€ 3,55 x h)	25 e 26 dicembre)
2. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore (tra parentesi sono indicati gli importi orari).
3. L'importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00; 14.00/22.00; 22.00/6.00). In tale esempio l'incremento per super festivo, decorre dalle ore 22.00 del giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore effettuate, pari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) per ogni ora di durata del turno.
4. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse indennità previste.
5. L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
6. Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.

**ALLEGATO 10**  
**(art. 8)****INDENNITA' PER REPERIBILITA'**  
**(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)**

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

In proposito si richiamano i criteri, stabiliti dall'art. 8 CCNL 12 gennaio 1996, che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità:

1. la durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore;
2. in caso di chiamata in servizio **al di fuori del proprio orario di lavoro**, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro **effettuata è straordinaria e** non può essere superiore a 6 ore;
3. ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese;
4. per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35;
5. per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore;

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**ALLEGATO 11**  
**(art. 9)****FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO**  
**"indennità di mobilità"**  
**(art. 9 CCNI sul FUA 2011)**

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, a decorrere dall'1.1.2010, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità come sotto specificata:

1. trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
4. Il personale temporaneamente trasferito destinatario dell'indennità di cui sopra - alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo punto 5 -, può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento - da temporaneo a permanente - al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete - quale conguaglio - la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente punto 3.  
In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.
5. L'indennità di mobilità - sia per trasferimento permanente, sia per trasferimento temporaneo - è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. In appendice è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
6. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle eventuali maggiorazioni chilometriche, si aggiunge la somma di € 800,00 (appendice).
7. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.

8. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego.  
Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego.  
In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
9. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8. Nei casi di trasferimento temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
10. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'amministrazione difesa) o in difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
11. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
  - Le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità permanente;
  - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
  - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
12. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
  - dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
13. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.  
In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.
14. Gli importi economici indicati ai punti 1, 3 e 5 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.
15. La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 anche ai trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di liquidazione dell'indennità fossero a quel termine non ancora concluse.  
Per le situazioni già definite non si dà luogo ad alcuna revisione.

<b>INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2015 (art. 9)</b>												
<b>Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore</b>												
	<b>fascia % di incremento</b>	<b>incremento % progressivo</b>	<b>oltre 30 Km</b>	<b>oltre 40 Km</b>	<b>oltre 50 Km</b>	<b>oltre 60 Km</b>	<b>oltre 70 Km</b>	<b>oltre 80 Km</b>	<b>oltre 90 Km</b>	<b>oltre 100 Km</b>	<b>oltre 110 Km</b>	<b>oltre 120 Km</b>
<b>importo spettante</b>			<b>11.645,00</b>	<b>12.729,50</b>	<b>13.814,00</b>	<b>14.356,25</b>	<b>14.898,50</b>	<b>15.440,75</b>	<b>15.983,00</b>	<b>16.525,25</b>	<b>17.067,50</b>	<b>17.609,75</b>
somma aggiuntiva			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
indennità di mobilità			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
maggiorazione oltre 120 Km	5%	55%										542,25
maggiorazione oltre 110 Km	5%	50%									542,25	542,25
maggiorazione oltre 100 Km	5%	45%								542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 90 Km	5%	40%							542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 80 Km	5%	35%						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 70 Km	5%	30%					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 60 Km	5%	25%				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 50 Km	10%	20%			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
maggiorazione oltre 40 Km	10%	10%		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00

**Appendice all'allegato 11**

**ALLEGATO 12  
(art. 16)****Fondo unico di amministrazione  
2015****distribuzione somme complessivamente disponibili**

art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			<b>58.964.991,00</b>	
3	fondo Agenzia Industrie Difesa			<b>2.358.599,64</b>	<b>56.606.391,36</b>
4	posizioni organizzative	<b>1.903.000,00</b>	<b>32,70</b>	<b>2.525.281,00</b>	<b>54.081.110,36</b>
5	particolari posizioni di lavoro	<b>2.380.000,00</b>	<b>32,70</b>	<b>3.158.260,00</b>	<b>50.922.850,36</b>
7	turni	<b>5.480.000,00</b>	<b>32,70</b>	<b>7.271.960,00</b>	<b>43.650.890,36</b>
8	reperibilità	<b>2.763.062,91</b>	<b>32,70</b>	<b>3.666.584,48</b>	<b>39.984.305,88</b>
9	mobilità			<b>370.000,00</b>	<b>39.614.305,88</b>
	<b>fondo unico di sede 2015</b>	<b>29.852.528,92</b>	<b>32,70</b>	<b>39.614.305,88</b>	<b>0,00</b>

**Fondo unico di sede  
2015****distribuzione somme complessivamente disponibili**

	VOCI	Importo	numero dei dipendenti	quota media pro capite
	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	<b>39.614.305,88</b>	<b>27.109</b>	<b>1.461,30</b>
	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	<b>29.852.528,92</b>	<b>27.109</b>	<b>1.101,20</b>

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## I Reparto Personale

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 – 00187 Roma  
Posta elettronica: [stamadifesa@smd.difesa.it](mailto:stamadifesa@smd.difesa.it)

POC: Funz. Dott.ssa Padiglione 23763  
[primo.civ.4s@smd.difesa.it](mailto:primo.civ.4s@smd.difesa.it)

Prot. n. 117/4  
All.: //; Ann.: //.

OGGETTO: Art. 1805-bis del Codice dell'ordinamento militare - Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE ROMA

^^^^  
^^^^

1. In merito a quanto previsto dalla norma in titolo, si comunicano i dati relativi al numero delle unità di personale militare transitato, nell'anno 2014, nelle aree funzionali del personale civile e delle corrispondenti risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate comunque denominati (FESI), da trasferire al Fondo Unico di Amministrazione:
  - **222** unità di **personale militare transitato**, di cui 186 delle FF.AA e 36 dei Carabinieri;
  - **Euro 93.612,00** da trasferire al FUA, di cui 54.006,00 delle FF.AA. e 39.606,00 dei Carabinieri.
2. Si evidenzia, inoltre, che sono in corso le procedure contabili finalizzate al trasferimento al FUA delle suddette risorse finanziarie.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Gen. D.A. Umberto BALDI)



## FUA 2015

In data odierna è proseguita la trattativa con la Direzione generale per il personale civile per la definizione dell'accordo relativo al Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2015, che ha fatto registrare significativi passi in avanti.

In particolare:

- 1) l'Amministrazione sta modificando il DM sugli organici;
- 2) è stata introdotta la norma relativa al trasferimento nel FUA della quota parte del FESI, corrispondente al numero di militari transitati nei ruoli civili;
- 3) è stata prevista la norma programmatica relativa agli sviluppi economici all'interno delle aree, con decorrenza 1 gennaio 2016. Al riguardo, è stata altresì accolta la richiesta sindacale di prevedere un numero di progressioni pari agli esclusi dalle procedure effettuate nel 2010, che dovrebbero aggirarsi intorno alle 7.000 unità. Nel merito, nei prossimi giorni l'Amministrazione effettuerà una verifica e fornirà un prospetto con il numero complessivo, suddiviso anche per aree e fasce economiche.

Nel ribadire la richiesta di fornire un'adeguata documentazione in merito alla costituzione del fondo e dei transiti dei militari nei ruoli civili, per ciò che concerne le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità abbiamo rappresentato la nostra disponibilità a stanziare un finanziamento per un importo pari alle cifre previste per il 2014. La restante parte dovrà essere finanziata con risorse aggiuntive che l'Amministrazione potrà reperire nelle pieghe di bilancio e far confluire nel FUA.

Tale scelta scaturisce dalla opportunità di recuperare circa un milione di euro che potrebbe andare a finanziare il Fondo Unico di Sede (FUS) a beneficio di tutti i lavoratori civili della Difesa.

Sempre per i suddetti istituti abbiamo chiesto all'Amministrazione di determinare da subito, per l'anno 2016, i relativi finanziamenti con un apposito atto negoziale.

La riunione è stata aggiornata e verrà riconvocata a breve non appena la Direzione generale avrà calcolato e sviluppato nel dettaglio i numeri relativi agli sviluppi economici all'interno delle aree.

Roma, 21 gennaio 2016

FP CGIL  
Francesco Quinti

CISL FP  
Paolo Bonomo

UIL PA  
Sandro Colombi

**Art. 13**  
**(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)**

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto di uno specifico accordo.
2. Saranno altresì oggetto di apposito accordo – ove non confluiranno nel fondo unico di amministrazione per l'anno 2016, a titolo di recupero delle annualità pregresse e con imputazione giuridica al fondo unico di amministrazione per l'anno 2015 – le somme di cui all'art. 1805-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative agli anni 2014 e 2015, non contemplate dallo stanziamento definitivo del cap. 1375 - esercizio finanziario 2015.

**Art. 16**  
**(Intesa programmatica sugli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2016)**

1. Le parti concordano di effettuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, un congruo numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree.
2. I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016 e il relativo onere finanziario graverà sulle risorse consolidate del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016.
3. L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste dall'articolo 18 del richiamato CCNL e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti saranno operate nell'ambito dell'accordo nazionale integrativo per l'utilizzo del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016.

**ALLEGATO 12**  
**(art. 16)**

**Fondo unico di amministrazione**  
**2015**

**distribuzione somme complessivamente disponibili**

art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			<b>58.964.991,00</b>	
3	fondo Agenzia Industrie Difesa			<b>2.358.599,64</b>	<b>56.606.391,36</b>
4	posizioni organizzative	<b>1.903.000,00</b>	<b>32,70</b>	<b>2.525.281,00</b>	<b>54.081.110,36</b>
5	particolari posizioni di lavoro	<b>2.485.018,48</b>	<b>32,70</b>	<b>3.297.619,52</b>	<b>50.783.490,84</b>
7	turni	<b>5.929.720,85</b>	<b>32,70</b>	<b>7.868.739,57</b>	<b>42.914.751,27</b>
8	reperibilità	<b>2.958.676,76</b>	<b>32,70</b>	<b>3.926.164,06</b>	<b>38.988.587,21</b>
9	mobilità			<b>370.000,00</b>	<b>38.618.587,21</b>
	<b>fondo unico di sede 2015</b>	<b>29.102.175,74</b>	<b>32,70</b>	<b>38.618.587,21</b>	<b>0,00</b>

**Fondo unico di sede**  
**2015**

**distribuzione somme complessivamente disponibili**

	VOCI	Importo	numero dei dipendenti	quota media pro capite
	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	<b>38.618.587,21</b>	<b>27.109</b>	<b>1.424,57</b>
	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	<b>29.102.175,74</b>	<b>27.109</b>	<b>1.073,52</b>



## Riunione a Persociv sul FUA 2015

In data odierna si è svolto il programmato incontro con la Direzione Generale del personale civile per la definizione dell'accordo relativo alla distribuzione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2015.

A seguito di specifici approfondimenti effettuati nei giorni scorsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la predetta Direzione Generale ha comunicato, per quanto concerne le progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree, che non è possibile effettuare dette progressioni con decorrenza 1° gennaio 2015, bensì dal 1° gennaio 2016, modificando il DM relativo agli organici.

Inoltre, l'Amministrazione su nostra specifica richiesta si è dichiarata disponibile:

1. a chiudere in tempi rapidi l'accordo sul FUA 2015, prevedendo una norma programmatica sulle progressioni economiche, da effettuare – come detto - con decorrenza 1° gennaio 2016;
2. a fornire un prospetto concernente la costituzione del Fondo 2015;
3. ad effettuare le progressioni economiche nel numero richiesto dal sindacato;
4. a trasferire nel FUA 2015 – come chiarito nell'incontro con il Ministro - la quota parte del FESI corrispondente al numero dei militari transitati nei ruoli civili dell'amministrazione nel corso del 2015. Transiti che ammontano a 186 unità per il personale militare delle Forze Armate e a 36 unità di personale dell'Arma dei Carabinieri, per un importo complessivo pari a 140.000 euro, che sarà pienamente recuperato al FUA 2015.

Al riguardo, abbiamo anche chiesto all'Amministrazione di fornire un prospetto informativo più preciso sui transiti.

Si è trattato di un incontro positivo, che ha consentito di fare significativi passi in avanti per la possibile rapida chiusura dell'accordo sul FUA 2015, e l'avvio della discussione sul FUA 2016.

Per questo, la riunione è stata subito aggiornata al prossimo 21 gennaio.

*Roma, 12 gennaio 2016*

FP CGIL  
Francesco Quinti

CISL FP  
Paolo Bonomo

UIL PA  
Sandro Colombi



## FUA 2015

Dopo l'incontro di lunedì scorso tra il Ministro della Difesa e Cgil – Cisl e Uil, in data odierna è ripresa la trattativa con la Direzione Generale per il personale civile per la definizione dell'accordo relativo alla distribuzione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2015.

L'Amministrazione ha consegnato una bozza di accordo, che si allega in copia, che per quanto riguarda le progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree ripropone un numero di passaggi pari a quelli già proposti nello scorso mese di settembre, ossia per sole 1.095 unità.

Dopo aver salutato il nuovo Direttore generale, dottoressa Anita Corrado, abbiamo avuto modo di rappresentare quanto segue:

1. atteso il ritardo, abbiamo espresso la disponibilità e l'interesse a chiudere rapidamente l'accordo;
2. abbiamo richiesto un prospetto sulla costituzione del Fondo, articolato voce per voce sia per la parte fissa che per quella variabile;
3. abbiamo ribadito la richiesta di acquisire il numero di militari transitati nei ruoli civili nel corso dell'anno corrente, nonché di prevedere –così come prescrive l'art. 6 del decreto legislativo n. 8/2014- che la quota del Fondo di cui beneficiavano in qualità di militari (FESI) dovrà essere trasferita nel FUA;
4. abbiamo giudicato irricevibile la proposta di prevedere soltanto 1.095 passaggi, a fronte peraltro di nessun impedimento giuridico. La proposta sindacale è stata quella di prevederne almeno 7.000, ossia il numero necessario per dare una risposta alle lavoratrici e ai lavoratori che nel 2010 non hanno beneficiato di alcun passaggio.

Dopo un cordiale ma fermo dibattito, la riunione è stata aggiornata a data da definirsi, in modo da consentire all'Amministrazione di effettuare i necessari approfondimenti.

*Roma, 16 dicembre 2015*

FP CGIL  
Francesco Quinti

CISL FP  
Paolo Bonomo

UIL PA  
Sandro Colombi

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

### IPOSTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2015

#### PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

##### Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio **2015** fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010 n. 90.

##### Art. 2 (Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario **2015** è pari a complessivi **€ 58.964.991,00** al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.

##### Art. 3 (Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in **€ 2.358.599,64** pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad **€ 56.606.391,36** costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

**Parte II**  
**POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**Art. 4**

**(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)**

1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € **2.525.281,00** al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in **1.723** unità.

**PARTE III**  
**PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ**

**Art. 5**

**(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)**

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno **2015**, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

<b>voci di spesa</b>	<b>importo netto datoriale</b>	<b>importo lordo datoriale</b>
<b>particolari posizioni di lavoro</b>	<b>€ 2.485.018,48</b>	<b>€ 3.297.619,52</b>
<b>turni</b>	<b>€ 5.929.567,13</b>	<b>€ 7.868.535,58</b>
<b>reperibilità</b>	<b>€ 3.414.089,97</b>	<b>€ 4.530.497,39</b>

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

**Art. 6**

**(Particolari posizioni di lavoro)**

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "*particolari posizioni di lavoro*":
  - a) sede disagiata;
  - b) rischio radiologico e indennità professionale;
  - c) rischio, anche per operatori subacquei;
  - d) bonifica campi minati;
  - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
  - f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
  - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
  - h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.

### **Art. 7 (Turni)**

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.

### **Art. 8 (Reperibilità)**

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.

## **PARTE IV INDENNITÀ' DI MOBILITA'**

### **Art. 9 (Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € **370.000,00** al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 12.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

**PARTE V  
SVILUPPI ECONOMICI**

**Art. 10**

**(Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici del personale dell'anno 2015)**

1. Dall'ammontare del **FUA 2015** viene accantonata la somma di **€ 2.025.112,64** per finanziare, al lordo datoriale nella misura del 38,38%, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007, da effettuare con decorrenza **1<sup>o</sup> gennaio 2015**. Con separato accordo integrativo saranno individuati i criteri di attribuzione.

2. Per le finalità indicate al precedente comma vengono individuati per l'anno **2015** i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste dall'Accordo di cui al precedente comma:

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE
III	Da F6 ad F7	27
III	Da F5 ad F6	50
III	Da F4 ad F5	53
III	Da F3 ad F4	61
III	Da F2 ad F3	129
III	Da F1 ad F2	161

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE
II	Da F5 ad F6	30
II	Da F4 ad F5	192
II	Da F3 ad F4	232
II	Da F2 ad F3	160

<b>NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI</b>	<b>1095</b>
---	-------------

3. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia ove spettante a titolo di indennità di amministrazione.

## PARTE VI FONDO UNICO DI SEDE

### Art. 11 (Fondo Unico di Sede - FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a **35.989.345,23**. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo **art. 12**.

In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio **2015** l'importo *pro capite* teorico è pari a: **1.327,58** euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **1.000,44** euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.

3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.

4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1.

5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno **2015** in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.

### Art. 12 (Finalità del Fondo Unico di Sede)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001; art.2 l. 203/2008) e pertanto potrà essere destinato a:
  - a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
  - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
  - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
  - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS.
2. La remunerazione della produttività di cui al precedente comma 1, lett. d è operata in conformità della determinazione del Sottosegretario di Stato delegato *pro tempore* in data
3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

**Art. 13**  
**(Informazione alle OO.SS.)**

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

**PARTE VII**  
**ULTERIORI SOMME DEL FUA**

**Art. 14**  
**(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)**

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto - previa quantificazione delle stesse - di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78 del 2010 e delle istruzioni operative rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di quanto previsto dall'art. 16, commi 4-6, del d.l. n. 98 del 2011.

**PARTE VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**  
**(Specchio di ripartizione)**

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 12).

**Art. 16**  
**(Allegati)**

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
1. indennità per sede disagiata (art. 6);
  2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
  3. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 6);
  4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
  5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
  6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
  7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
  8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
  9. indennità per turni (art. 7);
  10. indennità per reperibilità (art. 8);
  11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
  12. distribuzione delle somme disponibili **2015** (art. **15**).

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE  
(Dr.ssa Anita CORRADO)

.....

F.P. C.G.I.L. ....

C.I.S.L. F.P.S. ....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa .....

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I. ....

FEDERAZIONE INTESA .....

Roma, .....



## Comunicato unitario FUA 2015

Si è finalmente aperto stamani a Persociv il primo confronto tra le parti, convocato con estremo e colpevole ritardo dall'amministrazione della difesa, sulla distribuzione delle somme disponibili ad alimentare il Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2015. Aprendo i lavori il direttore di Persociv ha comunicato che la somma da distribuire alle voci previste ammonta complessivamente a circa 52 milioni di euro lordi, di cui circa 32 destinati al Fondo unico di sede.

Nel prendere atto delle comunicazioni avanzate, Fp Cgil – Cisl Fp e Uil Pa hanno immediatamente evidenziato l'inaccettabile differenza economica rilevata tra lo stanziamento a bilancio attribuito per l'anno 2014, e quello relativo al 2015, minore di quasi 3 milioni di euro, chiedendone subito le ragioni.

L'amministrazione ha risposto sostenendo che tale riduzione è essenzialmente da imputare all'applicazione della circolare n. 20 della Ragioneria di Stato che ha imposto un ulteriore pesante taglio alle somme attribuite ai FUA dei lavoratori di tutto il pubblico impiego. Esattamente, purtroppo, come preannunciato dalle scriventi OO.SS. nei giorni scorsi, e contestato anche ieri pubblicamente e con forza al Ministro Madia nell'ambito della manifestazione svolta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa sotto palazzo Vidoni, e al termine della stessa.

Si consumerebbe, in tal modo, l'ennesimo per noi intollerabile "scippo" operato dal governo ai danni dei trattamenti economici dei lavoratori pubblici, non essendo stati evidentemente considerati sufficienti i danni arrecati agli stessi e alle loro famiglie dal mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale - scaduto ormai da 6 anni -, ai quali si rimetterebbero le mani in tasca per ottenere parte delle risorse economiche ritenute necessarie a finanziare il rinnovo del contratto nel 2016!

Abbiamo poi chiesto unitariamente all'amministrazione, considerato lo sblocco legislativo operato dal governo ai trattamenti economici dei lavoratori pubblici per l'anno 2015, di valutare attentamente la possibilità di utilizzare una parte del Fondo per compensare le progressioni nelle rispettive aree di quel personale – circa 7.000 posizioni – che a suo tempo era rimasto fuori dal precedente avanzamento, quantificandone gli oneri e gli accessi.

Rispondendo ai quesiti avanzati da Fp Cgil – Cisl Fp e Uil Pa sul tema, l'Amministrazione ha chiarito che si poteva ragionare di uno sviluppo economico nell'area di appartenenza riservato a soli 1095 lavoratori, e non a tutti i 7.000 dipendenti, viste anche le vacanze di organico registrate nelle aree funzionali e qualifiche del personale civile, e che in ogni caso la preconditione necessaria a considerare almeno la possibilità di farlo risiederebbe nella corretta applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale che, allo stato attuale, non è effettuato.

Una valutazione di parte davvero incomprensibile, oltre che non condivisibile per le scriventi OO.SS., già pronte ad avanzare proposte nel merito delle questioni avanzate stamani fin dal prossimo incontro, considerato che oggi non è stato possibile farlo a causa dei ritardi accumulati nell'espletamento delle ordinarie attività istituzionali da una amministrazione e, più in generale, da un Ministero della Difesa che a tutti i suoi livelli di responsabilità, amministrative o politiche che siano, dimostra ogni giorno di più scarsissima attenzione e assenza di risposta alle esigenze manifestate dal personale civile.

Vi terremo informati degli sviluppi.

Roma, 30 luglio 2015

FP CGIL  
Francesco Quinti

CISL FP  
Paolo Bonomo

UIL PA  
Sandro Colombi

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

### IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2015

#### PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

##### Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio **2015** fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010 n. 90.

##### Art. 2 (Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario **2015** è pari a complessivi € **52.860.917,00** al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.

##### Art. 3 (Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € **2.114.436,68** pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad € **50.746.480,32** costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

**Parte II**  
**POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**Art. 4**

**(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)**

1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € **2.525.281,00** al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in **1.723** unità.

**PARTE III**  
**PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ**

**Art. 5**

**(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)**

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno **2015**, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

<b>voci di spesa</b>	<b>importo netto datoriale</b>	<b>importo lordo datoriale</b>
<b>particolari posizioni di lavoro</b>	<b>€ 2.485.018,48</b>	<b>€ 3.297.619,52</b>
<b>turni</b>	<b>€ 5.929.567,13</b>	<b>€ 7.868.535,58</b>
<b>reperibilità</b>	<b>€ 3.414.089,97</b>	<b>€ 4.530.497,39</b>

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

**Art. 6**

**(Particolari posizioni di lavoro)**

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "*particolari posizioni di lavoro*":
  - a) sede disagiata;
  - b) rischio radiologico e indennità professionale;
  - c) rischio, anche per operatori subacquei;
  - d) bonifica campi minati;
  - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
  - f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
  - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
  - h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.

**Art. 7  
(Turni)**

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.

**Art. 8  
(Reperibilità)**

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.

**PARTE IV  
INDENNITÀ' DI MOBILITA'**

**Art. 9  
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € **370.000,00** al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 12.
3. La corresponsione della correlata "*indennità di mobilità*" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

**PARTE V  
SVILUPPI ECONOMICI**

**Art. 10**

**(Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici del personale dell'anno 2015)**

1. Dall'ammontare del **FUA 2015** viene accantonata la somma di **€ 2.025.112,64** per finanziare, al lordo datoriale nella misura del 38,38%, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007, da effettuare con decorrenza **1<sup>o</sup> gennaio 2015**. Con separato accordo integrativo saranno individuati i criteri di attribuzione.

2. Per le finalità indicate al precedente comma vengono individuati per l'anno **2015** i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste dall'Accordo di cui al precedente comma:

<b>AREA</b>	<b>PASSAGGIO RETRIBUTIVO</b>	<b>N. DI UNITA' DI PERSONALE</b>
III	Da F6 ad F7	27
III	Da F5 ad F6	50
III	Da F4 ad F5	53
III	Da F3 ad F4	61
III	Da F2 ad F3	129
III	Da F1 ad F2	161

<b>AREA</b>	<b>PASSAGGIO RETRIBUTIVO</b>	<b>N. DI UNITA' DI PERSONALE</b>
II	Da F5 ad F6	30
II	Da F4 ad F5	192
II	Da F3 ad F4	232
II	Da F2 ad F3	160

<b>NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI</b>	<b>1095</b>
---	-------------

3. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia ove spettante a titolo di indennità di amministrazione.

**PARTE VI**  
**FONDO UNICO DI SEDE**

**Art. 11**  
**(Fondo Unico di Sede - FUS)**

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a **30.129.434,19**. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo **art. 12**.

In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio **2015** l'importo *pro capite* teorico è pari a: **1.111.42** euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **837,54** euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.

3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.

4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1.

5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno **2015** in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.

**Art. 12**  
**(Finalità del Fondo Unico di Sede)**

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001; art.2 l. 203/2008) e pertanto potrà essere destinato a:

- a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
- b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
- c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
- d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS.

2. La remunerazione della produttività di cui al precedente comma 1, lett. d è operata in conformità della determinazione del Sottosegretario di Stato delegato *pro tempore* in data

3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

**Art. 13**  
**(Informazione alle OO.SS.)**

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

**PARTE VII**  
**ULTERIORI SOMME DEL FUA**

**Art. 14**  
**(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)**

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto - previa quantificazione delle stesse - di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78 del 2010 e delle istruzioni operative rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di quanto previsto dall'art. 16, commi 4-6, del d.l. n. 98 del 2011.

**PARTE VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**  
**(Specchio di ripartizione)**

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 12).

**Art. 16**  
**(Allegati)**

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
1. indennità per sede disagiata (art. 6);
  2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
  3. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 6);
  4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
  5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
  6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
  7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
  8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
  9. indennità per turni (art. 7);
  10. indennità per reperibilità (art. 8);
  11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
  12. distribuzione delle somme disponibili **2015** (art. **15**).

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE  
(Dr.ssa Enrica Preti)

.....

F.P. C.G.I.L. ....

C.I.S.L. F.P.S. ....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa .....

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I. ....

FEDERAZIONE INTESA .....

Roma, .....

# Indice

Comunicato e testo del 24 febbraio 2016	p. 3
Nota Stato Maggiore Difesa su zainetto	p. 27
Comunicato del 21 gennaio 2016	p. 28
Comunicato del 12 gennaio 2016	p. 32
Comunicato e testo del 16 dicembre	p. 33
Comunicato e testo del 30 luglio 2015	p. 42

